



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

IGIENE DEL SUOLO. OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI.

ORDINANZA N. 42 /2003

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune ha sempre trasmesso alla competente A.S.L. le richieste pervenute da privati che segnalavano lo "stato di abbandono e degrado dei terreni limitrofi alla loro proprietà con crescita abnorme di vegetazione spontanea con richiamo, nidificazione e permanenza di animali";

CHE la predetta A.S.L., a seguito di appositi sopralluoghi, ha invitato il Comune ad adottare apposito provvedimento nei confronti dei proprietari dei terreni di eliminare gli inconvenienti igienici emersi;

CONSIDERATO che la predetta A.S.L. ha invitato il Comune ad adottare apposita ordinanza generale, in base ai vigenti regolamenti comunali, che imponga la bonifica, cura e manutenzione a permanenza dei terreni;

VISTO il vigente regolamento comunale d'igiene artt. 11, 82 e 83;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi artt. 26, 27, 36, 37, 38 e 39;

ACCERTATO lo stato generale in cui versano i terreni incolti e/o in totale abbandono per la presenza di rovi ed altri vegetali infestanti nonché di piante ad alto fusto pericolanti, invase da specie vegetali parassite o cadute, posti a confine delle abitazioni, che non garantiscono la l'incolumità e la salute delle persone che vivono nelle immediate vicinanze anche per il richiamo, la nidificazione e la permanenza di animali quali serpi, ratti, insetti, animali randagi;

RITENUTO necessario adottare apposita ordinanza per assicurare il rispetto delle disposizioni succitate che mette a rischio l'incolumità e la salute delle persone;

VISTO l'art. 50 del D. L.gvo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

- 1 A tutti i proprietari o aventi diritto dei fondi incolti e/o in totale abbandono ed in specie di quelli confinanti con la proprietà privata adibita a residenza, che si trovano in pessime condizioni igieniche per la presenza di rovi ed altri vegetali infestanti, di

piante ad alto fusto pericolanti, invase da specie vegetali parassite o cadute, nonché di animali quali serpi, ratti, insetti, animali randagi, di procedere alla pulizia, cura e manutenzione dei terreni stessi al fine di garantire la l'incolumità e la salute delle persone che vivono nelle immediate vicinanze;

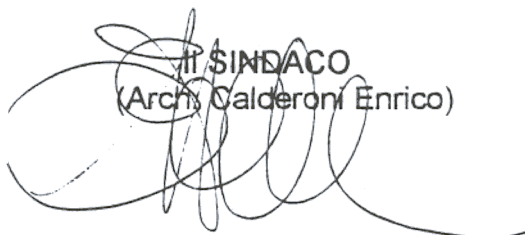
2. Fissa il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio per il rispetto di quanto sopra disposto;
3. l'applicazione, scaduto il termine di cui sopra ed in caso di inosservanza della presente, della sanzione prevista dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 e art. 1 quater della legge n. 116 del 20/05/2003;
4. l'ufficio di polizia urbana è incaricato della esecuzione e della verifica dell'accertamento all'ottemperanza della presente ordinanza.

A V V E R T E

che trascorso inutilmente il predetto termine si procederà alla esecuzione d'ufficio a totale spese degli inadempienti nonché la segnalazione della inottemperanza della presente alla Autorità Giudiziaria ex art. 650 del Codice Penale.

Arizzano, 03.11.2003




Il SINDACO
(Arch. Calderoni Enrico)